



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 40/2022 del 24/05/2022

OGGETTO : MODIFICHE REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di MaggioPalazzo Comunale, alle ore 13,36

IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	P	18	FATICONI MARIO	P
2	TIERO RAIMONDO	P	19	FIORE DANIELA ARMIDA	P
3	ANTONNICOLA GIANFRANCO	A	20	IAVARONE DINO	P
4	ANZALONE MAURO	P	21	MAJOCCHI LEONARDO	P
5	BELVISI ROBERTO	A	22	MALANDRUCCOLO TOMMASO	P
6	BONO GIANLUCA	P	23	MIELE GIOVANNA	P
7	CAMPAGNA VALERIA	P	24	MUZIO ANNALISA	P
8	CARNEVALE MASSIMILIANO	P	25	PAGLIARI ALESSIO	P
9	CELENTANO MATILDE ELEONORA	P	26	PANNONE FRANCESCO	P
10	CHIARATO ANDREA	P	27	PROIETTI GIANMARCO	P
11	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	28	RANALDI NAZZARENO	P
12	COLETTA FLORIANA	P	29	RANIERI EMILIO	P
13	COLUZZI GIUSEPPE	P	30	SCALCO RENZO	P
14	DE AMICIS ENZO	P	31	TRIPODI CATERINA VALERIA	P
15	DELLAPIETA' ROBERTA	P	32	VALLETTA VINCENZO	P
16	DI COCCO GIANLUCA	A	33	ZACCHEO VINCENZO	P
17	FANTI PATRIZIA	P			

PRESIEDE RAIMONDO TIERO
ASSISTE MANZO DOTT.SSA SIMONA

ORIGINALE



Il dirigente Dott. Quirino Volpe responsabile del Servizio Entrate, su indirizzo dell'Assessore Dott. Massimo Mellacina

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni afferma che: "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

la L. n. 147 del 27/12/2013, all'art. 1, comma 660, prevede che il comune con il Regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall' art. 8, per l'approvazione del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659, dell'art 1 della L.147/2013;

- con Deliberazione di C.C. n. 78 del 23/09/2014 è stata istituita la TARI ed approvato il "Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti " ;

- con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2020 del 04/06/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), successivamente modificato con le Deliberazioni di C.C. nn. 49/2020 del 22/09/2020 e n. 46 del 30/06/2021;

- art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, integrato dall'art 27 comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione"*;

L'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. In attuazione di tale disposizione, con il D.M. 24 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;



l'art.3, comma 5 sexies decies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*

l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, secondo il quale *:" il comune con il Regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall' art. 8, per l'approvazione del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659, dell'art 1 della L.147/2013;*

Dato atto che:

- con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, (Sostegni bis) Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021) nell'art 6, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle predette categorie economiche;

- al comma 2 dell'art. 6 del suddetto Decreto Legge è stabilito che:*" per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

- il successivo comma 3 prevede che *"I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2".*

la legge di bilancio 2021, prevede che le risorse del "fondone", (articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), non utilizzate, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui agli articoli 897 e 898 della legge 145/2018, pertanto possono essere utilizzate, anticipatamente rispetto all'approvazione del rendiconto, anche dagli enti in disavanzo;

Il D.L. 4/2022, Decreto sostegni ter , *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, all'art. 13, comma 1 prevede tale deroga anche per l'anno 2022, pertanto, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. FONDONE), sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le



maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate

Atteso che l'Ente ha verificato la sussistenza di somme non utilizzate del cd "fondone Covid, confluite nell'avanzo di amministrazione ed ha intenzione per l'anno 2022 di assegnare tali risorse connesse all'emergenza epidemiologica concedendo delle riduzioni in favore delle utenze non domestiche e domestiche, al fine di attenuare l'impatto finanziario della pandemia sulle imprese e sulle famiglie :

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07/04/2022 è stata approvata la MOZIONE N. 9/2022, PROT. 12582 DEL 24/01/2022, come emendata, presentata dai consiglieri Pagliari, Carnevale, Miele, Valletta, Tripodi, Belvisi, avente ad oggetto: "modifica del regolamento comunale per la disciplina tari" si è richiesto di : *"valutare la modifica dell'art. 24 del Regolamento tari includendo gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose , purché prestanti servizi gratuiti, all'esenzione già prevista per le associazione di volontariato"*.

Dato atto altresì che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 n° 7/2022 del 28/01/2022 è stata approvata la Mozione N. 3/2022 Prot. 6224 Del 13/01/2022 Presentata dalla consigliera Annalisa Muzio, avente Ad oggetto: "SOSTEGNO Alle Pmi Settore Horeca Causa Pandemia Covid"

Visti

il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 05/05/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

il parere della Commissione Bilancio sulla presente proposta concernente la Modifica al "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI " approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/06/2021, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 49/2020 del 22/09/2020 e n. 46/2021 del 30/06/2021;

CONSIDERATA La necessità di adeguare il Regolamento TARI ;

Visti: • il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 165/2001; •

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

• lo statuto comunale;

• il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• il regolamento comunale di contabilità; • il regolamento comunale sui controlli interni;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con la Delibera C.C. n. 21/2020 del 04/06/2020 e successivamente modificato con la Delibera C.C. nn. 49/2020 del 22/09/2020 e con Delibera di C.C. n. 46/2021 del 30/06/2021:

1. **Art. 24**



- **modificare la lettera b del comma 2 come segue:**

b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) , che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;

Motivazioni Ai sensi dell'art. 30 del D.M. 15 settembre 2020, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/10/2021, a far data dal 23 novembre 2021 è decorsa l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017, pertanto, da tale data non è più possibile iscriversi ai Registri preesistenti (regionali, comunali) in quanto vengono sostituiti dal Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);In conseguenza delle su citate disposizioni, vengono a decadere anche i Registri Comunali delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), di cui alla Delibera di C. C. n.4 del 01/02/2009 e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), di cui alla Delibera di C.C. n. 32 del 29/09/2011, come rappresentato con la nota prot. n. 70532/2022 del Servizio Programmazione del Sistema Welfare;Pertanto risulta necessario modificare la lettera b del comma 2 dell'Art. 24 del vigente Regolamento adeguandola al dettato normativo.

- **di introdurre la lettera c:**

c) enti religiosi aventi personalità giuridica in ordine all'utilizzo di locali ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività sempre comunque prestate a titolo gratuito.

Motivazioni

Per quanto riguarda la lettera c) viene inserita a seguito della Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07/04/2022, con cui è stata approvata la MOZIONE N. 9/2022, PROT. 12582 DEL 24/01/2022, come emendata, presentata dai consiglieri Pagliari, Carnevale, Miele, Valletta, Tripodi, Belvisi, avente ad oggetto: "modifica del regolamento comunale per la disciplina tari" si è richiesto di : *"valutare la modifica dell'art. 24 del Regolamento tari includendo gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose , purché prestanti servizi gratuiti, all'esenzione già prevista per le associazione di volontariato"*.Tale ulteriore esenzione viene ad aggiungersi alle altre ipotesi previste dall'art. 24 comma 2 e rientra nella previsione di cui al comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, secondo il quale :*" il comune con il Regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall' art. 8, per l'approvazione del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659, dell'art 1 della L.147/2013.*

2. **Di aggiungere,dopo l'art . 24 QUINQUES due nuovi articoli il 24 sexies, per le agevolazioni non domestiche ed il septies per quelle domestiche:**

Art 24 Sexies

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE NON DOMESTICHE, ANNO 2022, PER DISAGIO ECONOMICO IN CONSEGUENZA dell' EMERGENZA COVID 19 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1) Il Comune di Latina, intende applicare, limitatamente all'anno 2022, in favore delle utenze n domestiche, delle riduzioni sulla parte variabile della tariffa Tari, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19.

2)I requisiti per ottenere la suddetta agevolazione sono i seguenti:

a)di essere stati oggetto, nell'anno 2021, a chiusure obbligatorie od a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19;

b)di aver subito un calo di fatturato nell'anno 2021, rispetto all'anno 2019 nelle proporzioni di seguito rappresentate:

riduzioni di fatturato pari o superiore al 10%, al fine di ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 35%;riduzioni del fatturato superiori al 15%, al fine di ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 45% ;

riduzioni del fatturato superiori al 20%, al fine di ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 55% ;

3) Le riduzioni saranno finanziate, ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 4 del 27/01/2022, dalle risorse stanziare dall'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 e non utilizzate alla data del 31/12/2021, come risultanti nell'avanzo vincolato del conto consuntivo 2021.

4) L'agevolazione sarà riconosciuta, previa presentazione, di una apposita istanza, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti, in sede di procedura di evidenza pubblica i cui termini e i criteri saranno specificati analiticamente da parte della Giunta Municipale .

5) In caso di incapienza dei fondi, le riduzioni saranno riconosciute in proporzione ai fondi disponibili.

MOTIVAZIONI

La legge di bilancio 2021 prevede che le risorse del "fondone", non utilizzate, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui agli articoli 897 e 898 della legge 145/2018, pertanto



possono essere utilizzate, anticipatamente rispetto all'approvazione del rendiconto, anche dagli enti in disavanzo. Il DL 4/2022 all'art. 13, comma 1 prevede tale deroga anche per l'anno 2022 Tra le misure più utili rientrano i contributi alle imprese maggiormente colpite dalla pandemia in termini di pregiudizio economico e i quelli alle famiglie in stato di disagio economico a seguito della pandemia.

Pertanto, ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/2013, di cui all'art.1 comma 660, agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, per l'esercizio 2022, il Comune di Latina, ritiene di dover prevedere, ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 4 del 27/01/2022, Decreto sostegni ter, "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", delle riduzioni per le utenze non domestiche della quota variabile della Tari, in considerazione dei giorni di chiusura e/o delle limitazioni, in favore delle categorie economiche che siano state interessate, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati nell'anno 2021, per fronteggiare la diffusione del virus, dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Inoltre si ritiene di dover calibrare le riduzioni percentuali della parte variabile della tariffa in tre fasce, in considerazione del calo di fatturato subito nel 2021, rispetto all'anno 2019, dalla singola utenza non domestica.

Le tali riduzioni saranno finanziate ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 4 del 27/01/2022, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, dalle risorse stanziare dall'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 e non utilizzate alla data del 31/12/2021, come risultanti nell'avanzo vincolato del conto consuntivo 2021;

L'utilizzo delle risorse Covid deve rispettare criteri di rigore, come sempre seguiti dagli enti locali, e dimostrare l'inerenza con il Covid.

Il beneficio viene riconosciuto a seguito di istanza, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, da parte delle attività economiche beneficiarie previo un apposito bando pubblico i cui termini ed i criteri saranno specificati analiticamente da parte della Giunta Municipale;

Art. 24 septies-:

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE PER DISAGIO ECONOMICO SOCIALE ANCHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID 19 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA ANNO 2022

- 1) ***Il Comune di Latina, nelle more della disciplina di cui all'art. 57 bis del Decreto Legge n. 124/2019, riconosce, per l'esercizio finanziario 2022, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, previa presentazione di una apposita istanza con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, i cui termini ed i criteri saranno specificati analiticamente da parte della Giunta Municipale.***
- 2) ***Le condizioni per l'ammissione al bonus rifiuti relative agli utenti domestici nel comune di Latina sono:***
 - a) ***possesso dei seguenti requisiti:***
 - ***ISEE non superiore a € 15.000,00, o con almeno 4 figli a carico, soglia ISEE € 20.000;***
 - ***unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.***
 - b) ***Modalità di richiesta: presentazione istanza da parte dell'utente, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità contenente:***
 - ***documentazione ISEE con codice fiscale tutti i membri appartenenti all'ISEE;***
 - ***rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.***
- 3) ***L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 2 lett. a) per un periodo di 12 (dodici) mesi.***
- 4) ***Ai fini del riconoscimento del bonus rifiuti all'istanza di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui al suddetto comma 2 lett. b).***



- 5) *In caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dall'Ente a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal Comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente.*
- 6) *L'agevolazione tariffaria riconosciuta consiste nell'applicazione di una componente tariffaria compensativa, per il solo 2022, a decurtazione fino al limite massimo dell'intera quota variabile e fissa della tariffa.*
- 7) *Il Comune procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità, di cui al presente articolo e redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE, fino al raggiungimento del budget_pari alla quota di avanzo vincolato risultante, nel conto consuntivo 2021, a titolo di agevolazione TARI, derivante dalla Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto 1-4-2021 n. 59033 del Ministero dell'economia e delle finanze.*
- 8) *Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra tutti coloro che hanno presentato l'istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.*
- 9) *La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l'agevolazione che sarà concessa solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute entro il termine prescritto.*

MOTIVAZIONI La legge di bilancio 2021 prevede che le risorse del "fondone", non utilizzate, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui agli articoli 897 e 898 della legge 145/2018, pertanto possono essere utilizzate, anticipatamente rispetto all'approvazione del rendiconto, anche dagli enti in disavanzo. Il DL 4/2022 all'art. 13, comma 1 prevede tale deroga anche per l'anno 2022. Tra le misure più utili rientrano i contributi alle famiglie in stato di disagio economico a seguito della pandemia.

Ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/2013, di cui all'art.1 comma 660, agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, per l'esercizio 2022, il Comune di Latina, ritiene di dover prevedere, ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 4 del 27/01/2022, Decreto sostegni ter, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", delle riduzioni per le utenze domestiche per il disagio economico e sociale a seguito della pandemia. Le agevolazioni saranno riconosciute solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità, enunciate nell'articolo di nuova introduzione e dopo aver redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE.

3. Di aggiungere dopo l'art. 38 l'art.38 bis :

Art. 38 bis

NORMA TRANSITORIA RATEAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE

1.Il Comune di Latina, per l'anno 2022, al fine di attenuare l'impatto economico e finanziario derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, riconosce ai titolari di utenze non domestiche che attestino una riduzione pari almeno al 30% del fatturato nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, la possibilità di dilazionare gli avvisi di pagamento relativi alla Tari per l'anno d'imposta 2022 in tre anni, con addebito degli interessi nella misura del saggio legale aumentato di due punti percentuali.

2.L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione entro il 30/11/2022, di una apposita istanza, redatta sui moduli predisposti dall'Ente, indirizzata al Comune di Latina, contenente la dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, circa l'esistenza della condizione richiesta, di cui al comma uno,;

3.Il Comune di Latina si riserva la possibilità di verificare in ogni tempo la sussistenza dei requisiti richiesti per il mantenimento del beneficio della rateazione.



4. Il beneficio consiste nella dilazione del pagamento della Tari 2022, delle rate di acconto e saldo, in tre rate del medesimo importo, oltre interessi, aventi scadenza 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024.

5. Il mancato rispetto delle scadenze di cui al comma 4, determinerà la decadenza dal beneficio della dilazione.

Motivazione:

L'art. 38 disciplina la rateizzazione secondo i principi stabiliti dalla L. 160/2019, art. 1, c. 797, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 n° 7/2022 del 28/01/2022 è stata approvata la Mozione N. 3/2022 Prot. 6224 Del 13/01/2022 Presentata dalla consigliera Annalisa Muzio, avente ad oggetto: "SOSTEGNO Alle Pmi Settore Horeca Causa Pandemia Covid". Conseguentemente si è valutata la necessità per l'Ente, di introdurre attraverso l'art 38 bis, una disciplina straordinaria per la dilazione degli avvisi di pagamento relativi all'anno d'imposta 2022, al fine di attenuare l'impatto economico e finanziario derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid 19. Tale articolo introduce in favore di tutte le utenze non domestiche una rateizzazione degli avvisi Tari 2022, di natura transitoria limitata al 2022, delle utenze non domestiche, condizionata ad un consistente calo di fatturato nel 2021 (30%) rispetto al 2019 formalmente attestato.

4. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato quale **ALLEGATO A**) alla presente deliberazione, che è composto dal testo del regolamento a cui è allegata la Tabella Riepilogativa di conversione ISTAT categorie DPR 158/99 (**Allegato B**) e la planimetria di delimitazione delle zone verde e rosse di cui all'art.24 comma 5 (**Allegato C**), per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2022**;

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata il novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**All. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
{Dott. Quirino Volpe }

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del {Dott. Quirino Volpe}, Responsabile del Servizio {Servizio Entrate , circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;
- Visto:
 - il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 24 1/1990;
 - che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione di cui al report allegato generato dal sistema informatico "Consigli cloud".





Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Raimondo Tiero

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Manzo Dott.ssa Simona

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)